

Stop al nuovo insediamento / De Maio contro la zes unica

scritto da datiweb | Febbraio 3, 2025

[selezione articoli 3 feb 2025 9](#)

“La grande menzogna dell’auto elettrica in Europa”

scritto da datiweb | Febbraio 3, 2025

[selezione articoli 3 feb 2025 12](#)

Camera di Commercio c’è il nuovo commissario Si prepara il «Fiola bis»

scritto da datiweb | Febbraio 3, 2025

[selezione articoli 3 feb 2025 17](#)

Napoli, Agritech Academy spinge la nuova economia

scritto da datiweb | Febbraio 3, 2025

[selezione articoli 3 feb 2025 18](#)

Cessione Dema al gruppo AdlerUrso convoca le parti a Roma

scritto da datiweb | Febbraio 3, 2025

[selezione articoli 3 feb 2025 19](#)

Mozzarella di Bufala: obiettivo Europa in alternativa agli Usa

scritto da datiweb | Febbraio 3, 2025

[selezione articoli 3 feb 2025 26](#)

Lavoro extra Ue, al via i click day per 191mila posti nel 2025

scritto da datiweb | Febbraio 3, 2025

[selezione articoli 3 feb 2025 34](#)

Sud sotto i livelli pre pandemia: a scommessa è sugli incentivi

scritto da datiweb | Febbraio 3, 2025

[selezione articoli 3 feb 2025 36](#)

Zes Unica, al via il 31 marzo la comunicazione delle spese

scritto da datiweb | Febbraio 3, 2025

[selezione articoli 3 feb 2025 40](#)

LAVORO | Legge di Bilancio 2025 – Decontribuzione Sud PMI: circolare INPS n. 32/2025

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 3, 2025

L'INPS con la circolare n. 32/2025, in allegato, fornisce indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all'agevolazione contributiva per l'occupazione in favore delle PMI del Mezzogiorno, secondo quanto previsto dalla [Legge di Bilancio 2025](#).

Come noto, la misura Decontribuzione Sud PMI spetta in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025 rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato I al citato Regolamento (UE), *“si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica”*.

Il successivo articolo 2 stabilisce che: *“La categoria delle*

microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR".

Al riguardo, l'Istituto ricorda che, in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo, è previsto il diverso esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 413 e seguenti, della legge di Bilancio 2025, subordinato, per l'effettiva operatività, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Si ricorda che l'esonero in oggetto è riconosciuto e modulato come segue:

1. a) per l'anno **2025**, in misura pari al **25%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
1. b) per l'anno **2026**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
1. c) per l'anno **2027**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità,

per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;

1. d) per l'anno **2028**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;

2028. e) per l'anno **2029**, in misura pari al **15%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

L'agevolazione spetta esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle predette regioni. Per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.

In merito all'applicabilità dell'esonero in argomento ai **rapporti di somministrazione**, l'INPS ha precisato che la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

La **durata dell'agevolazione**, per espressa previsione di legge, è pari, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, a 12 mensilità. Pertanto, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in

quanto è previsto un espresso limite di durata dell'agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile.

Il diritto alla fruizione dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti **condizioni**:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre l'agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della Legge n. 68/1999. Ne deriva che il mancato assolvimento dell'obbligo di assunzione di soggetti disabili, nel rispetto delle quote indicate dal citato articolo 3, costituisce condizione ostativa per l'accesso all'esonero contributivo in trattazione.

L'esonero, inoltre, spetta in riferimento a tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura. Pertanto, l'agevolazione può essere applicata per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati. Nelle ipotesi di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura, anche se a

tempo indeterminato, la misura di decontribuzione non può trovare applicazione per l'intero anno di riferimento. Pertanto, a titolo esemplificativo per l'anno 2025, in caso di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato in data successiva al 31 dicembre 2024, la Decontribuzione Sud PMI non trova applicazione per l'intero anno 2025.

Per un maggiore approfondimento ed in particolare sulla compatibilità della decontribuzione con la normativa in materia di aiuti di Stato, sul coordinamento con altri incentivi, sulle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.ti

[Allegato n. 1 Circolare INPS n. 32_2025](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

SERVIZI ALLE IMPRESE:

Marcella Villano 089200841 m.villano@confindustria.sa.it